



ORDINANZA
N. 692 del 21-11-2020

Oggetto: COMUNE DI BOVOLONE: ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 DAL 23 NOVEMBRE 2020 AL 3 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Sars coV-2 - COVID 19 - ha raggiunto il livello di pandemia globale;

VISTI

- il DPCM 02/11/2020;
- il decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020;

Considerato che il 19 novembre 2020 l'Azienda Sanitaria ASL 9 "Scaligera" di Verona ha comunicato dal 1 ottobre ad oggi si sono verificati 425 casi di cittadini positivi al virus COVID19, evidenziando che il numero è molto probabilmente una sottostima, dovuta al ritardo nel tracciamento dei contatti stretti da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Dato atto che l'ASL ha espresso la preoccupazione per la situazione epidemiologica del Comune di Bovolone, avallata dalle numerose segnalazioni da parte dei medici di medicina generale che stanno registrando molti nuovi positivi al tampone antigenico rapido;

Considerato che la stessa azienda ha inviato al Sindaco l'elenco dettagliato dei cittadini interessati dalla positività al COVID19 per poter valutare e monitorare più concretamente la situazione e per gli eventuali provvedimenti che riterrà opportuno attuare;

Ritenuto, visto l'aggravarsi della situazione nel territorio comunale, di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi per contrastare la diffusione del virus COVID19 fino al **3 dicembre 2020** (data di scadenza dell'attuale DPCM del 03/11/2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 05/11/2020) individuando nuove misure atte a regolamentare le materie di competenza del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, riservandosi la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e normativa di riferimento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei

servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ed inoltre di emanare in caso di emergenza sanitarie ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale

ORDINA

l'adozione delle seguenti misure aggiuntive straordinarie per contrastare la diffusione del virus COVID 19 nel territorio del Comune di Bovolone dal **23/11/2020** al **03/12/2020**:

1 - MISURE DI CARATTERE GENERALE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, PARRUCCHIERE ED ESTETISTE

DISTANZA: Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività

PULIZIA DEI LOCALI: Garantire l'igiene ambientale dei locali con una frequenza di almeno due volte al giorno

ARIA: Mantenere un'adeguata aerazione naturale e il ricambio d'aria

IGIENE DELLE MANI: Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani (in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento)

MASCHERINE: Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento sociale

GUANTI: Usare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande

INGRESSI DILAZIONATI: Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

- attraverso ampliamenti delle fasce orarie per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

INFORMAZIONI: Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento in attesa di entrare

2. NUMERO MASSIMO DI PERSONE PRESENTI NEI LOCALI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI SERVIZIO (PARRUCCHIERE ED ESTETISTE):

Obbligo di esporre all'esterno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività di servizio quali parrucchiere ed estetiste di un cartello con numero massimo di persone consentite all'interno utilizzando il seguente criterio di calcolo:

Metri quadrati di superficie (1) / 3,14 (2) = numero persone massimo in presenza

(1) È la superficie del locale netta del locale derivante dalla sottrazione dell'ingombro dovuto alla presenza di arredi, tavoli, scrivanie, sportelli, apertura porte, ecc.

(2) Partendo dai piedi di una persona viene tracciato un cerchio attorno alla stessa avente un raggio di 1 metro. L'area del cerchio è $\pi \times r^2$ x 3,14 da cui l'ingombro dovuto ad una persona

3. CONTINGENTAMENTO DELLE PERSONE PRESENTI NEI LOCALI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI SERVIZIO:

- Le attività commerciali che rientrano nelle categorie di medie strutture di vendita (Supermercati) prevedono sistemi di controllo in modo di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale tra le persone in attesa di accedere all'esercizio.
- Obbligo di contingentamento degli accessi a tutti gli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, con onere a carico dei gestori di verificare il rispetto del numero massimo di clienti presenti nel punto vendita e l'accesso di una sola persona per nucleo familiare (salvo le deroghe previste per l'accompagnamento di un minore di 14 anni o di una persona che necessita di assistenza/accompagnamento);
- **Raccomandazione:** ove possibile, le medie strutture di vendita individuano percorsi a senso unico nelle corsie di esposizione delle merci con segnaletica indicata sul pavimento;

4. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREA PRIVATA ED AREA PUBBLICA

- Sospensione delle attività di vendita per asporto di alcolici dalle ore 20.00 per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
- **sospensione del mercato settimanale del martedì per il settore non alimentare. Accesso all'area mercatale consentita agli alimentaristi ed ai produttori agricoli con contingentamento e controllo DEgli ingressi;**
- **Raccomandazione:** di potenziare e favorire la consegna della spesa a domicilio ed i sistemi di prenotazione della spesa che riducono la possibilità di assembramenti;

5. ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

- **Raccomandazione:** di evitare riunioni in presenza con personale esterno alle aziende favorendo le videochiamate e le videoconferenze;
- **Raccomandazione:** evitare di ricevere rappresentanti e fornitori favorendo i contatti non in presenza;
- **Raccomandazione:** di individuare percorsi e servizi separati per il personale dipendente e per eventuali fornitori o prestatori d'opera esterni

6. SERVIZI PUBBLICI

- chiusura cimiteri nei giorni festivi;
- chiusura parziale delle aree dei cimiteri interessate da tumulazioni dei defunti, con accesso riservato al personale di servizio ed ai parenti stretti;
- **chiusura parco del Menago nei giorni festivi;**
- chiusura del centro sportivo di Piazzale A. Moro nei giorni festivi.

7. VITA DI COMUNITA'

- divieto di consumare cibo all'aperto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico se non in forma statica e fuori dai luoghi di passeggio, fatto salvo l'utilizzo di panchine o sedute garantendo sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- **Raccomandazione:** di limitare gli spostamenti nel territorio comunale se non per stato di necessità;
- **Raccomandazione:** di limitare gli incontri ed i momenti conviviali tra nuclei familiari non conviventi
- **Raccomandazione:** di limitare la presenza ai funerali ed ai matrimoni ai soli parenti stretti;
- **Raccomandazione:** alle famiglie di sensibilizzare i ragazzi che frequentano il centro cittadino sulla obbligatorietà del corretto uso della mascherina, sul divieto di costituire assembramenti e sulle conseguenze sanzionatorie per le eventuali violazioni.

8. ORDINANZA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 151 DEL 12 NOVEMBRE 2020

Si ricorda che in base l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12 novembre 2020 prevede i seguenti obblighi:

- È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli
- È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;
- L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

- È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.
- seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
- Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
- È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.
- Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
- Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari
- La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

9 SANZIONI

la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con la legge di 22 maggio 2020, n. 35, con sanzioni amministrative da euro 400,00 a euro 1.000,00.

INVITA

Tutti i cittadini a farsi partecipi dell'esecuzione del presente provvedimento collaborando fattivamente con l'amministrazione comunale al fine di ridurre quanto prima l'attuale situazione emergenziale;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- al Comando della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri;

INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria fino al 03/12/2020, in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, salvo diversa e formale disposizione.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmisione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to Mirandola Emilietto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)